

VERBALE ACCORDO SINDACALE

In data 22 luglio 2014 si sono incontrati la Società Zeis Excelsa s.p.a. , nella persona di Cristina Pezzin e le OO.SS. nelle persone di Giovanni Dalò per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daniela Rondinelli per la FISASCAT CISL Nazionale e Antonio Vargiu per la UILTUCS Uil Nazionale

Premesso

- che in data 03.06.2014 la ZEIS excelsa s.p.a. ha avviato la procedura di esame congiunto prevista ai fini della richiesta dell'intervento in CIGS per il settore commerciale della azienda resasi necessaria all'atto della chiusura di n. 17 punti vendita su territorio nazionale nel quale erano impiegati n. 63 lavoratori addetti alle vendite ;
- nell'ambito del piano industriale si è cercato, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, di ricollocare i lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi ovvero in prossima chiusura, presso i punti vendita che rimangono aperti.
- che i punti vendita presi in considerazione all'atto del ricollocamento dei lavoratori eccedentari presentavano un organico al completo , di conseguenza è stato adottato un piano di CIGS in maniera tale di contemperare l'esubero del monte ore lavorativo nei punti vendita presi in considerazione con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda stessa.
- che la procedura di cui sopra si è conclusa con il raggiungimento dell'accordo sottoscritto in data 07.07.2014 avanti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha previsto il ricorso alla CIGS per cessazione attività e riorganizzazione aziendale per un periodo di 12 mesi a partire dal 30.06.2014 per un massimo di n. 63 lavoratori al fine di ricollocare presso i punti vendita in esercizio i lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi o di prossima chiusura (chiusure progressive sino al 31.01.2015).
- che all'esito del predetto accordo la ZEIS Excelsa ha anche evidenziato la necessità di procedere alla apertura di una procedura di riduzione del personale riguardante i lavoratori eccedentari che non risulteranno disponibili a essere ricollocati presso i vari punti vendita sul territorio nazionale, e che comunque risulteranno in esubero al termine della medesima CIGS laddove i lavoratori eccedentari ricollocati temporaneamente presso altri punti vendita non potranno essere reinseriti stabilmente alle precedenti condizioni contrattuali all'interno dell'organico aziendale.



- che in virtù di quanto sopra le OO.SS. prendono atto della procedura di mobilità con riferimento al solo personale impiegato sui punti vendita già chiusi ovvero in chiusura entro il 31.01.2015 .

Tutto ciò premesso:

- Le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria ex L. 223/91 per n. massimo di 63 lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi o in prossima chiusura sull'intero territorio nazionale.

- Le parti si danno atto di aver individuato criteri di scelta sostitutivi rispetto a quelli indicati dall'art. 5 co. 1 della L. 223/91. Conseguentemente ai sensi dell'art. 24 della L. 223/91 l'unico criterio individuato è il seguente:

i lavoratori che esprimano la loro volontà di non opporsi al collocamento in mobilità e per i quali l'azienda reputi fungibile la figura professionale del richiedente;

- L'azienda pertanto si riserva di valutare, tenuto conto delle proprie esigenze tecnico produttive ed organizzative, nell'ambito delle figure professionali fungibili impiegate, la domanda di collocazione in mobilità del personale che manifesti la volontà di non opporsi al collocamento in mobilità.

- I licenziamenti potranno essere intimati ai sensi dell'art. 8 co. 4 L. 223/91 e pertanto in deroga ai termini previsti ex legge 223/91 dal 30.06.2014 al 30.06.2015 compresi, restando sin da ora inteso che quale condizione di miglior favore, la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori eccedentari già occupati su punti vendita chiusi o di prossima chiusura potrà essere concordata anche nella data di scadenza del periodo di CIGS (30.06.2015)

- Le parti concordano di incontrarsi tra 90 giorni a far data da oggi al fine di verificare l'effettività dei trasferimenti/collocamenti anche al fine di adottare ulteriori provvedimenti per ridurre l'impatto sui livelli occupazionali

- Resta inteso che all'atto della intimazione dei licenziamenti da intimarsi al termine del periodo di CIGS, le parti procederanno ad incontrarsi al fine di verificare la situazione aziendale.

- In favore dei lavoratori eccedentari già occupati su punti vendita chiusi o di prossima chiusura e che dichiareranno la propria volontarietà ad essere collocati in mobilità l'azienda riconoscerà sei mensilità medie annue lorde. Con separate intese, saranno definiti




i criteri di calcolo e le modalità di erogazione dell'incentivo all'esodo in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto .

- L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.pc. con rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsiasi altra pretesa nei confronti della Società.

- Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo a tutti gli effetti, la procedura di cui al combinato disposto degli artt.4 e 24 L. 223/91 e dichiarato altresì di ritenere sanati eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura stessa.


ZEIS EXCELSA spa



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTuCS

